

STATUTO
UNIONE SAMMARINESE DEI LAVORATORI
(U.S.L.)

PARTE PRIMA

Principi istitutivi della USL

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori (USL) è una organizzazione sindacale democratica ed unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia, pluralismo e libertà.

La USL è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La sede legale della USL è nella Repubblica di San Marino, via XXVIII Luglio n. 212 - Borgo Maggiore. La USL potrà aprire anche sedi secondarie e succursali.

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori assume negli atti ufficiali la sigla USL.

La USL è una associazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

La USL si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- c) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi e individuali;
- d) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati oltre che al lavoro, alla salute, alla sicurezza, all'istruzione, alla formazione permanente;
- e) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di discriminazione;
- f) favorire la coesione internazionale del mondo del lavoro e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati degli altri Paesi;
- g) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e

nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;

- h) favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresentarne i bisogni – a partire da quelli di istruzione e lavoro – raccogliendo le istanze di cambiamento anche in relazione alle nuove forme di lavoro non riconducibili a categorie già costituite e promuovendo forme associative ai fini del coordinamento della loro azione per sviluppare ed organizzare la loro presenza e per acquisirne il contributo allo sviluppo della linea politica della USL.

ART. 3 - COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati dell'art. 2, la USL si impegnerà a:

- a) organizzare le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, le giovani e i giovani e tutti i non occupati e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
- c) favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati alla vita dell'organizzazione per mezzo delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;

- d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare il coordinamento dell'azione delle strutture che la compongono e di dirigerne le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della USL;
- e) assistere le Federazione di categoria, che la costituiscono per via associativa, nell'azione sociale e nella regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale;
- f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della USL che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati e che accettino i principi del presente Statuto;
- g) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- h) far crescere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i non occupati anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione; promuovendo l'associazionismo e la cooperazione;

- i) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita sostenibile, promuovendo iniziative e forme organizzative anche direttamente;
- j) partecipare attivamente alla difesa e all'orientamento dei consumatori; attuare un rapporto organizzativo privilegiato con l'Unione Consumatori Sammarinesi (UCS), promuovendo anche iniziative congiunte;
- k) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" promuovendo iniziative anche dirette.

ART. 4 - ADESIONE E ISCRIZIONE ALLA USL

L'adesione e l'iscrizione alla USL sono volontarie. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro, tutte le persone pensionate, i giovani e tutti i non occupati, possono fare parte della USL per mezzo della adesione e della iscrizione

L'adesione e l'iscrizione avvengono tramite la sottoscrizione della delega ed il relativo versamento della quota associativa. L'adesione e l'iscrizione possono essere respinte o revocate nei casi di grave condanna penale e nei casi di manifesta incompatibilità con il presente statuto.

L'adesione e l'iscrizione alla USL sono attestate dalla tessera annuale e dal regolare versamento dei contributi sindacali.

L'adesione e l'iscrizione comportano l'accettazione delle norme statutarie ed il rispetto dei valori, dei principi e delle finalità nello stesso indicati.

Gli aderenti e gli iscritti non hanno alcun diritto all'utile di gestione.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI E DEGLI ISCRITTI

L'aderente e l'iscritto possono recedere in qualunque momento dall'USL dandone comunicazione scritta alla medesima. Il recesso dell'iscritto avrà effetto dal mese successivo a quello della comunicazione.

L'USL può escludere l'aderente e l'iscritto che non sia in regola con il versamento della quota associativa; l'aderente e l'iscritto possono essere esclusi anche se con il loro comportamento ledano, pregiudichino o arrechino danno all'USL o comunque non rispettino le norme statutarie. L'esclusione deve avvenire mediante comunicazione scritta. La decisione circa l'esclusione dell'aderente e dell'iscritto spetta alla Segreteria Confederale unitamente al Presidente.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI ADERENTI E DEGLI ISCRITTI

Tutti gli aderenti e gli iscritti alla USL hanno diritto di

- a) essere elettori, personalmente o a mezzo di delegato, degli Organismi dell'Associazione
- b) essere eleggibili per tutte le cariche salvo le incompatibilità di cui all'art. 29 previste per gli organismi della USL;
- c) essere candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
- d) partecipare alla formazione delle scelte della USL;
- e) essere designati a rappresentare la USL in attività, strutture, enti esterni, o associazioni;

f) usufruire dei servizi connessi al possesso della tessera della USL.

ART. 7 – CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Tutti gli aderenti e gli iscritti alla USL sono tenuti al regolare versamento della quota associativa. L'iscritto, inoltre, è tenuto a versare la quota di servizio.

ART. 8 - DEMOCRAZIA SINDACALE

In tutte le strutture della USL si applicano le seguenti norme:

- a) tutte le cariche sono elettive e devono essere rinnovate conformemente alle norme vigenti e alle disposizioni del presente statuto, salvo casi di forza maggiore.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più membri fra un congresso e l'altro - fino ad un massimo di un terzo - il Consiglio Direttivo è tenuto ad eleggere i sostituti nel rispetto del criterio di rappresentanza di cui sono espressione.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene nel Congresso con votazione palese, a meno che i delegati non decidano, a maggioranza, di deliberare con votazione segreta.

- b) In presenza di più liste, sono ammesse alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
- c) Le liste dei candidati devono essere espressione delle varie rappresentanze degli aderenti e degli iscritti;
- d) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti;
- e) Le strutture di base e gli organismi devono riunirsi ordinariamente nei periodi di tempo fissati dai rispettivi statuti. Un decimo degli iscritti o un

quarto dei componenti gli organi direttivi possono richiederne la convocazione straordinaria.

PARTE SECONDA

Struttura della USL

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI E DEGLI ISCRITTI

La forma di organizzazione dell'Assemblea nei luoghi di lavoro, dei pensionati, dei giovani e di tutti i non occupati nel territorio, deve permettere la reale partecipazione e la libera espressione dei partecipanti.

Rappresenta la forma primaria di espressione democratica tramite cui si esprime l'organizzazione della politica sindacale, può avere carattere informativo, consultivo e decisionale.

L'Assemblea degli aderenti e degli iscritti è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base degli Statuti.

ART. 10 - ORGANISMI DI BASE

L'organismo di base tramite il quale si esprime la presenza organizzata della USL nei luoghi di lavoro è il Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) e il delegato.

ART. 11 - FEDERAZIONE DI CATEGORIA

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti alla stessa categoria costituiscono la Federazione.

La Federazione di categoria si articola sul territorio attraverso le sue strutture statutariamente costituite.

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli Organismi di base, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale sono stabilite dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento della Federazione di categoria.

ART. 12 - ORGANI DELLA FEDERAZIONI DI CATEGORIA

Sono Organi della Federazione di categoria:

- il Congresso di categoria;
- l'Assemblea degli Iscritti USL appartenenti alla Categoria;
- il Comitato Direttivo di Federazione;
- il Segretario di Federazione;

Lo Statuto potrà prevedere la strutturazione settoriale con costituzione di appositi Comitati di settore, indicandone i relativi compiti.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della Federazione di categoria, quelle del presente Statuto e quelle della normativa vigente.

PARTE TERZA

Confederalità

ART. 13 - CONFEDERAZIONE

Sono compiti della Confederazione:

- a) assicurare ogni azione tesa al raggiungimento degli scopi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) realizzare l'unità politica ed organizzativa di tutti gli aderenti e gli iscritti alla USL sull'intero territorio nazionale;
- c) assicurare, ferme restando l'assoluta autonomia e la completa libertà d'azione della USL, un rapporto esterno di collaborazione privilegiato e proficuo con la Unione Italiana del Lavoro (UIL) nonché la sua partecipazione alle Organizzazioni Sindacali internazionali (CES e CSI, ILO) e sviluppare ogni azione tesa alla affermazione del dialogo sociale europeo e internazionale;
- d) promuovere le politiche di partecipazione come mezzo per accrescere la forza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- e) impostare le strategie contrattuali complessive per la tutela dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurandone la coerenza con la affermazione delle politiche di concertazione e di partecipazione;
- f) promuovere e coordinare le attività dei servizi assicurandone la finalità sociale;
- g) promuovere le attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche che compie il Sindacato;
- h) promuovere, coordinare e gestire la formazione dei quadri sindacali

ART. 14 - ORGANI

Sono Organi della Confederazione:

- il Congresso Confederale;

- il Consiglio Direttivo Confederale;
- il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- la Segreteria Confederale;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio Sindacale.

ART. 15 - CONGRESSO CONFEDERALE

Il Congresso confederale è il massimo organo della USL cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti nelle assemblee di base delle Federazioni di categoria, dalle delegate e dai delegati rappresentanti delle strutture e articolazioni interne all'USL, dalle delegate e dai delegati rappresentanti degli enti o associazioni a cui USL partecipi o aderisca. Sono delegati di diritto i membri del Consiglio Direttivo Confederale.

Il Congresso si tiene ordinariamente ogni tre anni, salvo casi di forza maggiore, ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo o almeno 1/5 degli aderenti e degli iscritti alla USL.

Spetta al Congresso:

- a) discutere la relazione presentata dal Segretario Generale a nome della Segreteria Confederale;
- b) deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- c) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- d) eleggere, a maggioranza dei votanti:

- il Consiglio Direttivo Confederale;
- il Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico;
- Il Comitato dei Garanti

Le deliberazioni sulla modifica dello Statuto Confederale sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti e votanti.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

Il Consiglio Direttivo Confederale è l'Organo di direzione politica ed organizzativa della USL; è responsabile della attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso.

Il Consiglio Direttivo Confederale è convocato dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; si tiene in prima o in seconda convocazione, a distanza di almeno trenta minuti una dall'altra.

Il Consiglio Direttivo Confederale delibera in prima convocazione a maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno e con votazioni distinte:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario Generale;
- c) la Segreteria Confederale, su proposta del Segretario Generale.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo Confederale:

- d) convocare il Congresso Confederale;
- e) deliberare sulla costituzione di nuove Federazioni;

- f) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- g) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- h) verificare l'attuazione delle linee politiche della USL;
- i) fissare le quote associative ed i contributi sindacali;
- j) approvare il bilancio consuntivo;
- k) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di proselitismo e di assistenza dei lavoratori;
- l) approvare eventuali Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- m) deliberare lo scioglimento della USL, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, nominando uno o più liquidatori.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 15 componenti eletti dal Congresso Confederale. In conformità degli scopi e delle finalità del presente statuto, il Segretario Generale ed il Presidente possono nominare ulteriori componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti del 10% (dieci per cento) di membri.

La composizione del Consiglio Direttivo Confederale deve essere la più rappresentativa possibile degli aderenti e degli iscritti alla USL; ogni Federazione ha diritto di essere rappresentata da almeno tre componenti.

I membri che non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal Presidente.

Le modalità di elezione, sostituzione e decadenza sono indicate nell'art. 8 dello Statuto.

ART. 18 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo Confederale, presieduto dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente e il Segretario Generale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La partecipazione alle riunioni è ammessa anche per delega scritta, che deve essere conferita di volta in volta esclusivamente ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Le riunioni possono essere tenute anche in modalità da remoto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. La regolarità della riunione è verificata dal Presidente.

ART. 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è il garante dell'unità di direzione politica e organizzativa della USL; vigila sul rispetto dello statuto e verifica l'attuazione delle deliberazioni assunte, mantenendo un costante raccordo con il Segretario Generale.

Il Presidente e il Segretario Generale condividono la responsabilità delle politiche di sviluppo organizzativo e della gestione delle risorse.

Il Presidente può partecipare a qualsiasi congresso o riunione degli organismi delle diverse strutture della USL.

ART. 20 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale presiede e coordina i lavori della Segreteria Confederale e rappresenta legalmente la USL di fronte a terzi e in giudizio.

Il Segretario Generale può nominare, all'interno dei componenti della Segreteria Confederale, un Vicesegretario Generale che lo sostituisce in caso di assenza.

ART. 21 – SEGRETERIA CONFEDERALE

La Segreteria Confederale è l'organo esecutivo che provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Confederale. Essa opera come organo collegiale e risponde al Consiglio Direttivo Confederale.

Su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Confederale può provvedere alla attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi e delle deleghe.

Sono compiti della Segreteria Confederale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Federazioni di Categoria;
- b) assicurare la guida delle attività e dei servizi coordinandone l'attività nei vari campi;
- c) indicare i candidati per gli Enti di emanazione confederale e per gli incarichi di carattere esterno;

La Segreteria Confederale ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della USL;

Ogni componente della Segreteria Confederale ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi delle diverse strutture e di prendervi la parola.

ART. 22 – COMPOSIZIONE SEGRETERIA CONFEDERALE

La Segreteria Confederale è composta dal Segretario Generale e da un massimo di cinque Segretari Confederali.

ART. 23 - COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi da gli Organi statutari confederali.

Il Comitato dei Garanti giudica altresì in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli Organi delle strutture statutariamente competenti.

Il Comitato dei Garanti è formato da tre componenti e nomina al suo interno un Presidente. I componenti del Comitato dei Garanti non possono ricoprire altre cariche negli Organi della USL; possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o del Segretario Generale.

Il Comitato dei Garanti esamina i ricorsi avverso i provvedimenti emessi nei confronti degli aderenti e degli iscritti e, sentite le parti decide su di essi, nel rispetto dei principi democratici e del contraddittorio.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE o SINDACO UNICO

L'Organo di Controllo può essere costituito da un Collegio Sindacale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente oppure da un Sindaco Unico.

I componenti del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico devono essere nominati fra professionisti di comprovata esperienza in materia contabile e

amministrativa e possedere i requisiti formali previsti dalle leggi vigenti. Essi esplicano le funzioni di controllo sulla regolarità e composizione del bilancio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico redigono annualmente la Relazione sulla gestione che dovrà essere depositata presso i competenti Uffici.

ART. 25 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il finanziamento della USL avviene mediante il versamento della quota di servizio della propria retribuzione, della quota di iscrizione volontaria versata dagli aderenti e dagli iscritti e dai contributi derivanti da attività di servizio. I servizi possono essere prestati anche a favore di terzi.

Annualmente la Segreteria Confederale cura la compilazione del Bilancio che deve essere approvato ogni anno dal Consiglio Direttivo Confederale nei termini di legge e successivamente pubblicato e depositato secondo le disposizioni di legge vigenti. La Segreteria Confederale può inoltre sottoporre al Consiglio Direttivo Confederale il bilancio di previsione.

ART. 26 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'USL è deliberato dal Consiglio Direttivo Confederale con l'approvazione della maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo Confederale, nel rispetto delle disposizioni di legge ed eventualmente dell'Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Estinte le eventuali passività sociali, il patrimonio residuo e gli avanzi di gestione devono essere devoluti a favore di enti benefici che saranno individuati dal Consiglio Direttivo Confederale.

PARTE QUARTA

Norme Generali

ART. 27 – DEMOCRAZIA INTERNA

La vita interna della USL si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

Tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di organizzazione e di espressione delle convinzioni di ciascuno.

ART. 28 – INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo Confederale e della Segreteria Confederale sono incompatibili e non possono essere ricoperte da chi:

- a) presenta la candidatura a membro del Consiglio Grande e Generale e delle Giunte di Castello o a qualsivoglia organo di carattere politico, anche estero;
- b) abbia un rapporto di lavoro in ruoli direttivi di controparte attiva del sindacato;
- c) ricopra incarichi politici, anche all'estero.

ART. 29 – LIMITI DI MANDATO

Tutti gli incarichi esecutivi non potranno essere ricoperti per un periodo complessivamente superiore a tre mandati congressuali consecutivi.

ART. 30 – RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli aderenti e gli iscritti alla USL sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono e ad applicare e rispettare le decisioni prese dai competenti Organi sia confederali che delle strutture stesse.

ART. 31 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il mancato rispetto degli indirizzi di politica sindacale assunti dagli organi dell'USL, la violazione delle norme del presente Statuto, i comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione posti in essere con ogni mezzo saranno esaminati dalla Segreteria Confederale unitamente al Presidente, che potranno adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti.

ART. 32 – REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Il Consiglio Direttivo Confederale, per regolare il funzionamento degli organi statutari o per rispondere a specifiche situazioni potrà adottare Regolamenti sulla base delle norme del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Confederale potrà altresì modificare i predetti Regolamenti, con deliberazioni prese a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.